

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4353 del 08/11/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA BIRROTECA S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE BIRRA SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC) , STRADA ALLA MOTTA VECCHIA N. 31.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4462 del 07/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno otto NOVEMBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013 DITTA BIRROTECA S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE BIRRA SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC) , STRADA ALLA MOTTA VECCHIA N. 31.**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**Preso atto** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**VISTE:**

- l'istanza della Ditta BIRROTECA S.R.L. del 27.10.2015, trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza con nota del 31.12.2015, n. 114173, qui pervenuta il 27.01.2016 (prot. Arpae n. 492 in pari data), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "produzione birra" svolta nel Comune di Piacenza, Strada alla Motta Vecchia, 31. In particolare l'istanza è stata avanzata:
  - per ottenere l'autorizzazione ex art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ad effettuare le emissioni in atmosfera;
  - per ottenere l'autorizzazione ex art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;
- la nota del 11.02.2016, prot. Arpae n. 1115, con cui questa Struttura ha chiesto alla Ditta di integrare l'istanza nel caso in cui le attività di bollitura, cottura e ammostamento generino emissioni in atmosfera anche di tipo diffuso;
- le integrazioni trasmesse dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza con nota del 18.05.2016 prot. n. 42301 (prot. Arpae n. 5189 del 19/5/2016);
- la nota PEC del 29.08.2016, pervenuta il 30.08.2016 (prot. Arpae n. 9253), con cui lo Sportello Unico del Comune di Piacenza, a seguito del verificarsi di alcuni *"...disguidi nella trattazione della pratica..."* ha ritrasmesso alla Ditta Birroteca S.r.l. la richiesta di integrazioni effettuata da Arpae del 11.02.2016;
- la lettera dello Sportello Unico del Comune di Piacenza del 3.10.2016, pervenuta il 7.10.2016 (prot. Arpae n. 10875), con cui veniva trasmessa la documentazione relativa alle emissioni in atmosfera;

**PRESO ATTO** che:

- per quanto riguarda le emissioni in atmosfera la ditta dichiara due punti, E1 derivante dal tino di ammostamento, tino di cottura e bollitura ed E2 derivante dal generatore di vapore a GPL, inoltre, viene altresì dichiarato che nelle vicinanze dell'Azienda non è presente alcun punto di allaccio alla rete del gas metano;
- le acque reflue industriali, costituite dal risciacquo e sanificazione dei serbatoi per la produzione della birra, vengano convogliate in n° 2 pozzetti di decantazione;
- le acque reflue domestiche, provenienti dal servizio igienico, vengano convogliate in una fossa Imhoff;
- le acque reflue industriali e domestiche (in uscita, rispettivamente, dai pozzetti di decantazione e dalla fossa Imhoff) sono trattate mediante un sistema costituito da fossa settica bicamerale e un filtro percolatore anaerobico avente potenzialità di progetto pari a 10 A.E.;

- ai sensi del punto 2.4 della Deliberazione G.R. n° 1053/2003 sono da considerare acque reflue industriali *"anche quelle derivanti da attività industriali che danno luogo ad un unico scarico finale in cui confluiscono anche eventuali reflui domestici"*;
- lo scarico di acque reflue industriali in uscita dal filtro percolatore recapita nel corpo idrico superficiale "Rio Palmano" (canale di bonifica promiscuo) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;
- lo scarico di acque reflue industriali è dotato di un pozzetto di prelievo fiscale indicato con il numero 6 nella Tavola 3 dell'aprile 2007 allegata all'istanza trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza con nota 07/05/2007, prot. n° 30681 (acquisita agli atti della provincia l'08/05/2007 con prot. n° 40864);

**RICHIAMATE** integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 25/10/2016 - acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta BIRROTECA S.R.L., per l'attività di "produzione birra" svolta nell'impianto in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.,;

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

### **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **BIRROTECA S.R.L.** (C.F. 01606680336) per l'attività di "produzione birra" svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza, Strada alla Motta Vecchia n° 31 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

- autorizzazione - ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - allo scarico di acque reflue industriali nel corpo idrico superficiale "Rio Palmano";
2. di stabilire per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

#### **EMISSIONE N. E1 TINO DI AMMOSTAMENTO – TINO DI COTTURA E BOLLITURA**

Durata massima giornaliera	4 h/gg
Durata massima annua	150 gg/anno
Altezza minima	9 m

#### **EMISSIONE N. E2 GENERATORE DI VAPORE ALIMENTATO A GPL – P. 116 KW**

Durata massima giornaliera	4 h/gg
Durata massima annua	150 gg/anno
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
materiale particellare	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E2, il gestore può non effettuare autocontrolli essendo utilizzato come combustibile GPL;
  - devono essere adottati accorgimenti al fine di prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse;
  - il camino di emissione E2 deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I. 10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81.08 e s.m.i.;
  - per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
    - UNI 10169 per la determinazione delle **portate**, ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
    - UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
    - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
    - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
  - il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti è fissato a **tre mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
  - il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti è fissato a **quattro mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
  - qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
3. **di stabilire**, per lo scarico di acque reflue industriali nel corpo idrico superficiale "Rio Palmano" , il rispetto dei limiti (nel pozzetto di prelievo fiscale come indicato in premessa), per lo scarico di acque reflue industriali, di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;;
4. **di impartire**, per lo scarico di acque reflue industriali nel corpo idrico superficiale "Rio Palmano" , le seguenti prescrizioni:
- tutti i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri e facilmente ispezionabili; in particolare, il pozzetto di prelievo fiscale (come indicato in

premessa) dovrà essere sempre accessibile ed attrezzato per consentire un corretto campionamento per caduta delle acque reflue;

- b) il numero di Abitanti Equivalenti serviti non dovrà in alcun caso risultare superiore alla massima potenzialità depurativa prevista per il filtro percolatore (pari a 10 A.E.);
  - c) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento delle condotte fognarie e degli impianti di trattamento, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dai pozzetti di decantazione e dalla fossa Imhoff, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del materiale di riempimento del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
  - d) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nelle medesime condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;
  - e) lo scarico nel "Rio Palmano" potrà avvenire entro l'intera giornata, con punte non superiori a 1 l/s, al fine di mantenere l'invarianza idraulica del canale medesimo;
  - f) nel caso si verificassero imprevisti che modificassero il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento degli impianti di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE, all'Azienda USL e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 2. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
  - g) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE, ogni eventuale modifica agli impianti di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
5. **di fare salvo** che i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
6. **di dare atto** che:
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
  - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
  - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
  - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
  - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
  - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**